



Gewerkschaft des Verkehrspersonals
Syndicat du personnel des transports
Sindacato del personale dei trasporti

5.1 COOPERATIVA DELLE CASE DI VACANZA SEV – STATUTI

ASSEMBLEA DEI DELEGATI FHG –
9 GIUGNO 2023



Distribuzione:

Comitato SEV
Direzione sindacale SEV
Membri di comitato centrale
Presidenti sezionali
Cassieri/e sezionali
Presidenti di gruppo
Commissioni SEV
Segretari sindacali

Contenuto

Articolo 1 – Principi	4
Articolo 2 – Finalità e compiti	4
Articolo 3 – Societariato.....	4
Articolo 4 – Prestazioni speciali della Cooperativa	4
Articolo 5 – Pubblicazioni.....	4
Articolo 6 – Organizzazione della Cooperativa	4
Articolo 7 – Assemblea dei delegati	5
Articolo 8 – Commissione direttiva	5
Articolo 9 – Ufficio di revisione	6
Articolo 10 – Finanze e amministrazione.....	6
Articolo 11 – Fusione o scioglimento	6
Articolo 12 – Protezione dei dati.....	6
Articolo 13 – Disposizioni finali.....	6

Articolo 1 – Nome e sede

- 1.1 Con la denominazione «Cooperativa delle case di vacanza SEV» (FHG) è costituita una Cooperativa ai sensi dell'articolo 828 e seguenti CO. Essa è iscritta al Registro di commercio.
- 1.2 La sede della Cooperativa delle case di vacanza SEV - in seguito Cooperativa - si trova a Berna.
Nella sua qualità di membro fondatore della Cassa svizzera di viaggio, il SEV mette a disposizione dei propri membri buoni di viaggio a prezzi ridotti (chèques Reka).

Articolo 2 – Finalità e compiti

- 2.1 La Cooperativa offre ai propri soci possibilità favorevoli per trascorrere vacanze o periodi di convalescenza.
- 2.2 La cooperativa può gestire o partecipare alla gestione di istituzioni che offrono la possibilità ai membri che dispongono di redditi modesti di trascorrere periodi di vacanza.
- 2.3 La cooperativa può collaborare con altre organizzazioni che hanno lo scopo di promuovere offerte di vacanza per i membri che dispongono di redditi modesti.

Articolo 3 – Societariato

- 3.1 Sono membri della Cooperativa i membri del sindacato del personale dei trasporti SEV. Essi sono informati in merito.
- 3.2 Il societariato inizia con l'adesione al SEV (secondo l'articolo 5 degli statuti SEV) e termina con l'uscita o l'esclusione dal SEV (secondo gli articoli 6 e 7 degli statuti SEV).
- 3.3 I membri della Cooperativa non hanno nessun diritto sul patrimonio della Cooperativa.

Articolo 4 – Prestazioni speciali della Cooperativa

- 4.1 Le istituzioni della Cooperativa sono innanzitutto a disposizione dei suoi membri.
Se vi è spazio disponibile possono accettare anche altri ospiti.
- 4.2 La Cooperativa offre ai propri membri riduzioni di prezzo presso le proprie infrastrutture.

Articolo 5 – Pubblicazioni

- 5.1 Le pubblicazioni della Cooperativa avvengono tramite il Foglio ufficiale svizzero di commercio e la stampa sindacale SEV.

Articolo 6 – Organizzazione della Cooperativa

- 6.1 Gli organi della Cooperativa sono
 - l'assemblea dei delegati (892 CO)
 - la commissione direttiva (894 e seg. CO)
 - l'ufficio di revisione (906 e seg. CO)

Articolo 7 – Assemblea dei delegati

- 7.1 L'assemblea dei delegati è il massimo organo della Cooperativa secondo l'articolo 892 CO. Si compone dei membri del Comitato SEV, che vengono eletti secondo l'articolo 15.4 degli statuti SEV.
- 7.2 Sottofederazioni e commissioni hanno la facoltà di far eleggere dai rispettivi organi competenti un sostituto.
- 7.3 Il diritto di voto è regolato come segue:
- 2 voti per ogni sottofederazione, più 1 voto per ogni 1'000 membri a quota intera. I voti vengono conteggiati integralmente a condizione che sia presente almeno un delegato.
 - 1 voto per ogni commissione.
- 7.4 L'assemblea dei delegati si riunisce ogni anno, di regola nel corso del secondo trimestre, in seduta ordinaria. Ulteriori sedute si tengono
- su decisione della direzione sindacale
 - su richiesta del dieci per cento dei delegati.
- 7.5 L'assemblea dei delegati viene diretta dal presidio del congresso SEV secondo l'articolo 14.4 degli statuti SEV.
- 7.6 L'assemblea dei delegati assolve i seguenti compiti:
- approvazione del verbale dell'ultima assemblea
 - approvazione del rapporto di attività e dei conti annuali
 - decisione sulle proposte dell'ufficio di revisione e scarico alla commissione direttiva
 - nomina dell'ufficio di revisione
 - decisione circa nuove costruzioni, allargamento, assunzione, vendita o chiusura di impianti di vacanza come pure partecipazione agli stessi
 - accettazione e cambiamento degli statuti
 - decisione circa la fusione o lo scioglimento della Cooperativa secondo l'articolo 11.

Articolo 8 – Commissione direttiva

- 8.1 La commissione direttiva della Cooperativa si compone di regola dei membri della direzione sindacale SEV secondo l'articolo 12.1 del regolamento di gestione SEV. Essa si autocostruisce.
- 8.2 La commissione direttiva si riunisce tutte le volte che la conduzione degli affari lo esige.
- 8.3 La commissione direttiva vale quale amministrazione nel senso dell'articolo 894 CO. Essa decide su tutte le questioni che non sono di competenza dell'assemblea dei delegati. Può attribuire totalmente o in parte la conduzione degli affari all'amministratore finanziario o all'amministratrice del SEV.
- 8.4 Il diritto di firma è attribuito al o alla presidente, al o alla vicepresidente, all'amministratore o all'amministratrice e agli altri membri della commissione direttiva da designare. Essi firmano collettivamente a due.

Articolo 9 – Ufficio di revisione

- 9.1 La revisione delle questioni finanziarie avviene a cura di un ufficio di revisione riconosciuto, che emette un rapporto all'attenzione dell'assemblea dei delegati.

Articolo 10 – Finanze e amministrazione

- 10.1 Le maggiori entrate servono in prima linea ad alimentare un fondo di rinnovamento. Esso può essere usato solo per rinnovamenti, ampliamenti o per l'acquisizione di attrezzature per le vacanze o per la partecipazione alla realizzazione delle stesse.
- 10.2 Oltre al fondo di rinnovamento possono essere costituite altre riserve, a disposizione per scopi particolari.
- 10.3 Per gli obblighi della Cooperativa risponde solo il suo patrimonio. È esclusa qualsiasi responsabilità privata.
- 10.4 Il SEV si occupa dell'amministrazione della Cooperativa.

Articolo 11 – Fusione o scioglimento

- 11.1 Una fusione della Cooperativa con un'altra organizzazione può realizzarsi quando l'assemblea dei delegati lo decide con una maggioranza di due terzi. L'assemblea dei delegati decide in questo caso anche dell'utilizzazione del patrimonio della Cooperativa.
- 11.2 Lo scioglimento della Cooperativa può avvenire se è deciso dall'assemblea dei delegati con una maggioranza di due terzi. Un'eventuale eccedenza di liquidazione affluisce nel fondo di soccorso del SEV.

Articolo 12 – Protezione dei dati

- 10.1 La protezione dei dati viene assicurata tramite il regolamento sulla protezione dei dati del SEV.

Articolo 13 – Disposizioni finali

- 13.1 I presenti statuti sono editi in lingua tedesca, francese e italiana. Se dovessero nascere delle contestazioni di interpretazione, fa stato il testo tedesco.
- 13.2 Questi statuti sono stati approvati dall'assemblea dei delegati FHG del 9 giugno. Essi entrano in vigore il 1° settembre 2023 e sostituiscono l'edizione del 25 novembre 2009.
- 13.3 Per la revisione di questi statuti è competente l'assemblea dei delegati.

Berna, 9 giugno 2023

Il presidente del comitato SEV: Danilo Tonina
La segretaria del giorno: Christina Jäggi